Copia

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 02/05/2012

Oggetto:
REFERENDUM POPOLARE REGIONALE DEL 3 GIUGNO 2012. INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE IN SEZIONI DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA E DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA INDIRETTA. ASSEGNAZIONE DELLE SEZIONI.

L'anno **duemiladodici** addì **due** del mese di **maggio** alle ore **quattordici** e minuti **quindici** nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Sì
2. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	No
3. ARIONE Luca	ASSESSORE	Sì
4. ARIONE Bruno	ASSESSORE	Sì
5. SOAVE Franco	ASSESSORE	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte in data 4 aprile 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.14 – suppl. ord. n.2 del 06.04.2012, con il quale è stato indetto un referendum popolare, ai sensi e con le modalità di cui al Titolo II della Legge regionale n.4/1973 e s.m.i., per l'abrogazione parziale di norme regionali sulla caccia ed i relativi comizi sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 2012;

RICHIAMATA la Legge regionale n.4/1973 e s.m.i. ed in particolare l'art.39, comma 4, secondo il quale per tutto ciò che non è disciplinato dalla Legge regionale stessa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n.352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

VISTA la legge 25 maggio 1970 n.352 e s.m.i. recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, con particolare riguardo all'art.52 concernente la propaganda relativa allo svolgimento dei referendum;

PRESO ATTO degli adempimenti amministrativi e delle incombenze a carico degli Uffici e dei Servizi comunali connessi con lo svolgimento della consultazione referendaria;

VISTA la legge n.212/1956 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art.39, comma 4, della Legge regionale n.4/1973 e s.m.i., dell'art.52, della legge n.352/1970 e s.m.i. e degli artt.2, 3 e 4, della legge n.212/1956 e s.m.i., tenuto conto dell'orientamento prevalente in merito all'individuazione dei partiti o gruppi politici aventi diritto all'assegnazione di spazi per la propaganda referendaria, occorre procedere in ordine agli spazi per la propaganda diretta da parte dei partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio regionale nonché del comitato promotore del referendum che ne abbiano fatto richiesta e per la propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla consultazione referendaria;

VISTE le disposizioni impartite in materia dal Ministero dell'Interno con apposita circolare in data 08.04.1980 n.1943/V;

RILEVATO che:

- in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, devono essere individuati speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui all'art.1, commi 1 e 2, della legge n.212/1956 e s.m.i., avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

- il numero dei predetti spazi è stabilito per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente ai sensi dell'art.2, comma 2, legge sopra citata sia per le affissioni di propaganda diretta che per le affissioni di propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla stessa competizione referendaria; gli spazi per la propaganda indiretta devono essere stabiliti in numero uguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e al Comitato promotore del referendum partecipanti direttamente alla competizione referendaria e devono avere le dimensioni di m.2,00 di altezza per m. 4,00 di base nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

RICORDATO che il Comune di Castiglione Tinella registra una popolazione di n.879 abitanti alla data del 30.04.2012 e presenta un solo centro abitato con popolazione residente superiore alle 150 unità;

VISTO il piano predisposto dall'Ufficio elettorale, che consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge;

RILEVATO che il predetto piano è stato predisposto in modo tale da non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e da non intralciare il traffico;

CONSIDERATO che contestualmente all'individuazione del numero e dell'ubicazione degli spazi da destinare alla propaganda diretta e degli spazi da destinare alla propaganda indiretta occorre procedere alla loro delimitazione e ripartizione in sezioni in base al numero di richieste di superfici pervenute con conseguente assegnazione delle sezioni;

RICHIAMATO l'art.52, della legge n.352/1970 e s.m.i. che prevede che la presentazione di istanze per l'assegnazione di spazi di propaganda diretta o indiretta debba avvenire entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data della votazione;

PRESO ATTO che entro il trentaquattresimo giorno antecedente quello della consultazione referendaria sono pervenute un'istanza di assegnazione di una superficie per l'effettuazione di propaganda diretta e sette istanze di assegnazione di una superficie per l'effettuazione di propaganda indiretta;

CONSIDERATO che relativamente alla propaganda diretta le superfici da assegnare negli spazi appositamente stabiliti devono avere le dimensioni di metri due di altezza per metri uno di base e che l'assegnazione delle sezioni deve farsi su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra seguendo l'ordine di presentazione delle domande; relativamente alla propaganda indiretta invece le superfici da assegnare negli spazi appositamente stabiliti devono avere le dimensioni di almeno metri 0,70 di base per metri uno di altezza e l'assegnazione delle sezioni deve farsi secondo l'ordine di presentazione delle domande;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi del combinato disposto dell'art.39, comma 4, della Legge regionale n.4/1973 e s.m.i., dell'art.52, della legge n.352/1970 e s.m.i. e dell'art.2, della legge n.212/1956 e s.m.i., come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi da destinare alla propaganda diretta relativa al referendum popolare regionale per l'abrogazione parziale di norme regionali sulla caccia indetto per il giorno 3 giugno 2012:

CENTRI ABITATI			SPAZI STABILITI	
N. D'ORD.	DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE	N.	UBICAZIONE
1	Concentrico	200	1	P.zza XX Settembre

DI STABILIRE, ai sensi del combinato disposto dell'art.39, comma 4, della Legge regionale n.4/1973 e s.m.i., dell'art.52, della legge n.352/1970 e s.m.i. e dell'art.2, della legge n.212/1956 e s.m.i., come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi da destinare alla propaganda indiretta relativa al referendum popolare regionale per l'abrogazione parziale di norme regionali sulla caccia indetto per il giorno 3 giugno 2012:

CENTRI ABITATI			SPAZI STABILITI	
N. D'ORD.	DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE	N.	UBICAZIONE
1	Concentrico	200	1	P.zza XX Settembre

Detto spazio dovrà avere le dimensioni di metri due di altezza per metri quattro di base.

DI DELIMITARE, ai sensi del combinato disposto dell'art.39, comma 4, della Legge regionale n.4/1973 e s.m.i., dell'art.52, della legge n.352/1970 e s.m.i. e dell'art.3, della legge n.212/1956 e s.m.i., gli spazi stabiliti per la propaganda diretta relativa al referendum popolare regionale indetto per il giorno 3 giugno 2012 nella superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base in relazione alla ricezione di una sola istanza, individuando una sola sezione di tali dimensioni, senza necessità quindi di ripartizione.

DI ASSEGNARE la sezione di cui al precedente capoverso sulla linea orizzontale, a partire dal lato sinistro, come risulta qui appresso:

N.	PARTITO, GRUPPO POLITICO O PROMOTORE DEL REFERENDUM	SEZIONE
1	COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM REGIONALE CONTRO LA CACCIA	1

DI RIPARTIRE, ai sensi del combinato disposto dell'art.39, comma 4, della Legge regionale n.4/1973 e s.m.i., dell'art.52, della legge n.352/1970 e s.m.i. e dell'art.4, della legge n.212/1956 e s.m.i., gli spazi stabiliti e delimitati per la propaganda indiretta relativa al referendum popolare regionale indetto per il giorno 3 giugno 2012 da parte dei soggetti non partecipano direttamente alla competizione referendaria in n.7 sezioni, aventi ognuna la superficie di metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, in relazione al numero di richieste pervenute nei termini di legge.

DI ASSEGNARE le sezioni di cui al precedente capoverso ai seguenti soggetti che non partecipano direttamente alla consultazione referendaria, seguendo l'ordine di presentazione della domanda, come risulta qui appresso:

NUMERO SEZIONE	SOGGETTI CHE NON PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA		
	COGNOME E NOME	ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATA	INDIRIZZO
n.1	Morra Lia	Associazione AgireOra Edizioni	Torino
n.2	Dovana Fabio	Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
n.3	Gardiol Giorgio	Associazione "il girasole"	Torino
n.4	Palma Roberto	E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali	Chieri (TO)
n.5	Piana Roberto	LAC Lega per l'abolizione della caccia – Sezione Piemonte	Torino
n.6	Fortina Riccardo	Sezione WWF Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
n.7	Morena Bruno	Federazione Italiana della Caccia Regione Piemonte	Torino

Successivamente, con separata votazione unanime espressa ai sensi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053 PROVINCIA DI CUNEO Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto: *"Referendum popolare regionale del 3 giugno 2012. Individuazione e ripartizione in sezioni degli spazi per affissioni di propaganda diretta e degli spazi per affissioni di propaganda indiretta. Assegnazione delle sezioni".*

Castiglione Tinella, 02 MAG. 2012

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 08 MAG. 2012.

Castiglione Tinella, 07 MAG. 2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo NARDI

==========

Copia conforme all'originale, composta di n. 3 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, 07 MAG. 2012.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella Sillano